



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia
AREA TECNICA LL.PP.

**REGISTRO
INTERNO
N°60**
del 17/08/2020

DETERMINAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI RECLUTAMENTO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTO DI OPERATORI- CATEGORIA "B" A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE N. 18 ORE SETTIMANALI – PART TIME AL 50%, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO RISERVATO AI SOGGETTI UTILIZZATI COME LSU/LPU IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ACQUARO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventi il giorno 17 del mese di Agosto nel proprio ufficio,

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 27.03.2020, con il quale veniva incaricato il sottoscritto Arch. Michele Gagliardi, delle funzioni direttive connesse all'Area Tecnica LL.PP

VISTI

- lo Statuto comunale vigente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento regolante le procedure di stabilizzazione presso il Comune di Acquaro;
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

RICHIAMATE:

- La delibera di Giunta Comunale n. 63 del 01/12/2014 con la quale veniva programmata l'assunzione, con contratto a tempo parziale e determinato, della durata di n. 12 mesi, per n. 26 ore settimanali, di n. 9 lavoratori LSU/LPU, in servizio presso il Comune di Acquaro;
- La delibera di Giunta Comunale n. 103 del 29/12/2015, con la quale è stata disposta la proroga dei contratti in essere con i Lavoratori LSU ed Lpu per la durata di mesi 12 a 26 ore settimanali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 30/12/2016, con la quale il Comune di Acquaro ha stabilito di prorogare i contratti in essere con gli Lsu e Lpu per la durata di 12 mesi a 26 ore settimanali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2017 , con la quale il Comune di Acquaro ha stabilito di prorogare i contratti in essere con gli Lsu e Lpu per la durata di 12 mesi a 26 ore settimanali a decorrere dalla data di autorizzazione da parte della Commissione Ministeriale competente ;
- la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 29/12/2017, con la quale si disponeva il rientro dei Lavoratori LSU/LPU nel bacino regionale e non si proseguiva nei rapporti a tempo determinato;

- la delibera di Giunta comunale n. 60 del 03/08/2018, con la quale si approvava lo schema di convenzione con la Regione Calabria per l'utilizzo di n. 9 lavoratori LSU/LPU fino alla data del 31/12/2018;
- la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 11/02/2019, si stabiliva l'utilizzo fino dei Lavoratori Lsu/Lpu fino alla data del 30/04/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 29/04/2019 con cui si stabiliva la proroga dell'utilizzo dei suddetti lavoratori fino al 30/10/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 28/10/2019 con cui si stabiliva la proroga dell'utilizzo dei suddetti lavoratori fino al 31/12/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 30/12/2019 di estendere la proroga dei progetti approvati con delibera di Giunta Comunale n. 11 dell'11/02/2019 riguardanti i lavoratori LSU/LPU sino al 31 dicembre 2020, in attesa del completamento della procedura di stabilizzazione;
- la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 13/07/2020 avente ad oggetto " Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, con la quale si programmava la stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 4 (LSU/LPU) operatori categoria B, posizione economica B1, con contratto a tempo parziale pari a 18 ore settimanali, di cui n. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO da assegnare all'area Amministrativa; n. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO da assegnare all'area tecnica; n. 2 operatori da assegnare all'area tecnica inseriti nell'elenco regionale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della Legge Regionale n. 1/2014, previsto dall'articolo 4, comma 8, del D.L. 31/08/2013, n. 101, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 98 del 2 Ottobre 2018, previo espletamento di prova attitudinale;

RICHIAMATI:

- L' Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con il quale è stata prevista la figura dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili;
- L'Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, con il quale è stata istituita la figura dei lavoratori addetti a lavori di pubblica utilità attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;
- L'Articolo 4, comma 8 del Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni", il quale così recita: " Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (ora 31/12/2020) , gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente;
- La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA del 21/11/2013 n. 5 Punto 6 rubricata "Liste Regionali" stabilisce che "L'articolo 4, comma 8, prevede una normativa dedicata per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (16) e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (17). Nel predetto elenco vengono inseriti i lavoratori

individuati dalle predette leggi, prescindendo dalla natura del rapporto che hanno in essere alla data del 1° settembre 2013 presso le amministrazioni pubbliche che li utilizzano. In sostanza per tali soggetti il reclutamento speciale transitorio, nel rispetto dei presupposti di legge, è applicabile sia se sono ancora LSU o LPU, sia se, nel corso degli anni, hanno stipulato un rapporto di lavoro con l'amministrazione. Ne consegue che per tali soggetti l'anzianità richiesta dal comma 6 si riferisce all'utilizzo, con qualunque tipologia di rapporto presso l'amministrazione pubblica. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei predetti lavoratori le regioni predispongono un elenco regionale secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dal 1° settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6 dell'articolo 4, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. Per queste categorie di lavoratori il limite di cui al comma 6 dell'articolo 4 va riferito solo ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente. L'assunzione di queste categorie di personale, infatti, è assimilabile a quella prevista per il reclutamento ordinario dall'articolo 36, comma 5-bis, del D.lgs n. 165 del 2001 di cui si è ripetutamente argomentato. Per coloro che sono inseriti in tale lista e sono adibiti a mansioni relative a qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 si applicano le procedure di reclutamento speciale transitorio previste dall'articolo 4, comma 6, nel rispetto dei limiti ivi previsti compreso quello del valore massimo del 50 per cento delle risorse finanziarie utilizzabili. Lo spirito della norma è quello di consentire alle regioni, con propri interventi legislativi, di disciplinare l'utilizzo di tali liste per consentire la massima riduzione del bacino dei lavoratori iscritti. A tal fine la programmazione delle assunzioni può tenere conto delle facoltà assunzionali e dei posti disponibili in dotazione organica negli enti territoriali dell'ambito regionale che manifestano interesse all'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori, privilegiando tale assunzione nell'ente utilizzatore e, in subordine, in caso di mancanza, in capo all'ente utilizzatore dei presupposti di legge previsti per poter procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche presso altri enti territoriali che abbiano le condizioni necessarie. Le proroghe previste dall'articolo 9 possono essere disposte presso l'ente utilizzatore che ha le condizioni ordinamentali e finanziarie previste per le proroghe, oppure presso altro ente territoriale che è interessato alla stabilizzazione del rapporto. E' utile precisare che nel quadriennio medesimo, nel rispetto di quanto sopra illustrato, gli enti territoriali che procedono ad assunzioni di personale delle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, devono attingere all'elenco di cui al comma 8, dell'articolo 4;

- L'articolo 4 comma 6 del Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, il quale così recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore;

- L'articolo 1 comma 426 della Legge n. 190/2014 " In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
- La Legge della Regione Calabria n. 1 del 13/01/2014 ad oggetto " Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. del 31/08/2013 n. 101 convertito in legge 30 Ottobre 2013 n. 125;
- L'articolo 1 della predetta legge regionale che disciplina l'istituzione dell'elenco regionale dei Lavoratori LSU/LPU;
- L'articolo 20 del D.lgs n. 75/2017 : 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
 - b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
 - c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
- 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:
 - a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- L'articolo 20, comma 14, del D.Lgs n. 75/2017 che testualmente stabilisce “Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri

previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4”;

- L'articolo 1, comma 209, 211, 212 della Legge n. 147/2013 : “209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. 211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione;

- la circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 laddove si stabilisce che “ l'articolo 20 comma 14, è finalizzato a favorire il superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità del precariato. La norma interviene:

1. posticipando al 31 dicembre 2020 il termine finale del 31 dicembre 2018 entro il quale, in base al combinato disposto dell'articolo 4, comma 8, del d.l. 101/2013 e dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è possibile definire i processi di assunzione dei soggetti interessati;

2. ampliando il bacino delle risorse finanziarie utilizzabili, atteso che è possibile ricorrere, oltre ai finanziamenti statali e regionali e alle facoltà assunzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche all'utilizzo della spesa storica, ove sostenibile a regime, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017;

3. consentendo di neutralizzare, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al calcolo della propria spesa di personale, l'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
4. confermando il modello procedimentale dell'articolo 1, comma 209, della legge 147/2013 che, come noto, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori interessati;
5. prevedendo la possibilità di prorogare gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quelle utilizzabili a seguito di quanto definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, coerentemente al piano di stabilizzazione definito da ciascuna amministrazione. A seguito dell'adozione del prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno note le condizioni necessarie per l'attuazione della relativa disciplina;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta in data 19/09/2018 tra la Regione Calabria ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 1 comma 3 della citata convenzione, il quale prevede che l'importo annuo procapite dell'incentivo pari ad € 9.296,22 riconosciuto dal Ministero è cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali e viene attribuito in tale misura indipendentemente dall'orario di lavoro, se a tempo pieno o parziale per un periodo di quattro anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTI:

- il Decreto Dirigenziale n. 11657 del 18/10/2018 del Registro dei Decreti della Regione Calabria, pubblicato sul BUR del 19/10/2018" avente ad oggetto Piano di Stabilizzazione Lavoratori Socialmente utili e di Pubblica Utilità con annesso avviso pubblico per la presentazione di domande di accesso al contributo ministeriale e regionale, finalizzato alla stabilizzazione occupazionale mediante assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità del Bacino della Regione Calabria;
- Il successivo Decreto Dirigenziale n. 13412 del 19/11/2018 del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali ad oggetto" Modifica ed integrazione decreto n. 11657 del 18/10/2018 ed atti connessi al piano di stabilizzazione Lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, pubblicato sul Burc del 20/11/2018 n. 109;
- il Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n° 10462 del 28.08.2019 con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione di istanze di ammissione al finanziamento ministeriale e regionale per assunzioni a tempo indeterminato di LSU e LPU.
- il Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n° 12215 del 09.10.2019 ad oggetto "Riapertura Termini per la presentazione di istanza di ammissione al finanziamento ministeriale e regionale con scadenza 30/11/2019;

DATO ATTO

- che tale decreto prevede l'elargizione a favore dell'Ente stabilizzatore della somma annua di € 13.096,22 pro capite;
- che tali risorse saranno assegnate agli enti pubblici utilizzatori e non utilizzatori di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria, che procedono all'assunzione dei suddetti lavoratori a tempo indeterminato, già a decorrere dall'anno 2018, previa presentazione della domanda e della documentazione di cui all'articolo 4 del citato decreto;
- che i soggetti ammessi al finanziamento nella prima annualità dovranno effettuare la prevista assunzione a tempo indeterminato, provvedere alla relativa comunicazione obbligatoria on line

di inizio del rapporto di lavoro, effettuare le comunicazioni ai Centri per l'impiego ai fini della cancellazione dei lavoratori dalle relative liste LSU/LPU;

- che il Comune di Acquaro ha partecipato all'avviso de quo e chiesto il contributo previsto per l'assunzione a tempo indeterminato a 18 ore settimanali del personale LSU/LPU attualmente in servizio;

CONSIDERATO che nell'Ente risultano in servizio n. 7 LSU/LPU in categoria B E n. 1 LSU/LPU di categoria C;

DATO ATTO che in seguito alla lettura sistematica delle norme contenute nell'articolo 4 comma 6 e comma 8 del D.L. N. 101/2013 convertito nella legge N. 125/2013 nonché dall'art 20 del D.lgs n. 75/2018 emerge che:

- Per le stabilizzazioni riguardanti le categorie A e B non si applicherebbe il limite di cui all'articolo 35 comma 3 bis del D.Lgs n. 165/2001, per cui le stesse sarebbero soggette all'ordinaria capacità assunzionale;
- Per le stabilizzazioni riguardanti categorie diverse dalla A e dalla B i limiti sono rappresentati oltre che dalla ordinaria capacità assunzionale dal disposto dell'articolo 35 comma 3 bis del decreto di cui sopra (50% della capacità assunzionale da riservare alle stabilizzazioni rispetto all'accesso dall'esterno);
- Tuttavia, per favorire il superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità qualunque sia il loro inquadramento contrattuale, è possibile sommare all'ordinaria capacità assunzionale nei limiti previsti dalla normativa vigente anche i finanziamenti statali o regionali nonché utilizzare la spesa storica, ove sostenibile a regime, di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015/2017;
- che questo Ente ha inoltrato istanza ai sensi dell'art. 1, commi 495-497 L. 160/2019 di partecipazione alla procedura per l'assunzione incentivata, con le risorse statali del FSOE, a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000, ma che alla data odierna non ha ricevuto alcuna risposta ;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Dipartimento Lavoro Regione Calabria n. 13412 del 19.11.2018 con cui è stato approvato l'avviso pubblico per l'accesso ai finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione;

DATO ATTO che questo Comune ha partecipato all'avviso richiedendo l'incentivo per la stabilizzazione dei LSU/LPU contrattualizzati dall'Ente;

DATO ATTO che con comunicazione PROT. SIAR del 11/12/2019 n. 426675 la Regione Calabria – Dipartimento Lavoro- riconosceva al Comune di Acquaro un contributo di € 13.096,22 annuo fino a quiescenza per la stabilizzazione di lavoratori di pubblica utilità ed una quota pro capite di € 3.800,00 fino a quiescenza, da aggiungersi alla quota di € 9.296,22 elargita dal Ministero del Lavoro per quattro anni, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili;.

ACCERTATO:

- che il contributo storicizzato a carico della Regione Calabria è pari ad € 3.800,00 per singolo lavoratore ex Lsu e € 13.096,22 per singolo lavoratore ex Lpu;
- che l'incentivo statale a regime per la stabilizzazione di ogni singolo lavoratore Lsu è pari a €. 9.296,22, a cui deve essere aggiunto il contributo storicizzato a carico della Regione Calabria di € 3.800,00, per singolo lavoratore;

PRESO ATTO che, per attuare i processi di stabilizzazione, anche con contratto a tempo parziale e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, è possibile il pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziare da leggi regionali e dall'eventuale contributo statale concesso permanentemente;

PRECISATO che, ai fini della verifica del rispetto della capacità assunzionale, per i lavoratori LPU deve essere presa in considerazione, come maggiore spesa, la differenza tra la spesa totale dell'assunzione e il contributo regionale storicizzato di € 13.096,22 annui pro capite mentre per i lavoratori LSU dovrà essere considerata la differenza tra il contributo regionale di €. 3.800,00 annui pro capite e il contributo statale di €. 9.296,22 e la spesa dell'assunzione;

RILEVATO che occorre procedere all'avvio di una procedura di reclutamento per titoli ed esami per la stabilizzazione di n. 2 Lavoratori LSU/LPU, categoria B, OPERATORI da assegnare al Settore TECNICO, in servizio presso il Comune di Acquaro, presente nell'elenco regionale di cui all'apposito Decreto Dirigenziale;

LETTO E RICHIAMATO il Regolamento comunale per le procedure di stabilizzazione, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 13/07/2020;

TENUTO CONTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n. 25 del 02.11.2007, rilasciato per l'applicazione delle procedure di stabilizzazione previste dal comma 558 dell'art. 1 della legge finanziaria n. 296/2006, ha chiarito, tra l'altro, che, considerando la finalità delle disposizioni previste in materia e trattandosi di assunzione riservata e non aperta, si debba prescindere dai principi del previo esperimento delle procedure di mobilità ex art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che l'Ente ha tuttavia esperito la procedura di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il bando di reclutamento e il modello delle domande di partecipazione che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con successiva Determinazione Dirigenziale verrà costituita la Commissione esaminatrice della presente selezione;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

1) **DI INDIRE** una procedura di reclutamento interna, per titoli ed esami, riservata ai lavoratori ex LSU/LPU in servizio presso il Comune di ACQUARO in attività socialmente utili e di pubblica utilità per la copertura di n. 2 posti di OPERATORI – Categoria b- posizione economica B1, con contratto a tempo indeterminato e parziale pari a 18 ore settimanali, da assegnare al Settore TECNICO, inserito nell'elenco regionale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della Legge Regionale n. 1/2014, previsto dall'articolo 4, comma 8, del D.L. 31/08/2013, n. 101, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 98 del 2 Ottobre 2018;

2) **DI APPROVARE** l'avviso pubblico di cui all'allegato A) finalizzato ad acquisire le domande di partecipazione dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità interessati alla stabilizzazione delle unità descritte al punto precedente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali, nell'anno 2020, presso il Comune di Acquaro e la relativa domanda di partecipazione alle selezioni che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale sub lett.B;

3) **DI DARE ATTO** che la stipulazione dei contratti a tempo indeterminato con i lavoratori individuati rimane subordinata all'emissione degli appositi Decreti di finanziamento e di copertura della spesa da parte della Regione Calabria e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- 4) **DI PUBBLICARE** l'avviso pubblico sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi ;
- 5) **DI DARE ATTO** che con successiva Determinazione sarà nominata la Commissione esaminatrice della presente selezione.
- 6) **DI RENDERE** noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Michele Gagliardi.

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso questo provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-LL.PP.
F.to Arch. Michele Gagliardi



COMUNE DI ACQUARO

Prov. di Vibo Valentia
AREA TECNICA LL.PP.

All. A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 13/07/2020 avente ad oggetto “ Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022”;

Vista la Determinazione N. del con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico;

Visto il D.lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;

Visto il Decreto dirigenziale del Dipartimento del Lavoro della Regione Calabria n°13412 del 19/11/2018 di approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento ministeriale e regionale, finalizzato alla stabilizzazione occupazionale mediante assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;

Visto il Decreto Dirigenziale Dipartimento Lavoro Regione Calabria n° 12215 del 09.10.2019 ad oggetto "Riapertura Termini per la presentazione di istanza di ammissione al finanziamento ministeriale e regionale con scadenza 30/11/2019;

Vista la Convenzione del 19/09/2018 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria per l'assegnazione delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità;

Vista la Domanda di ammissione all'incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità della Regione Calabria presentata dal Sindaco del Comune di ACQUARO;

Vista la Circolare n° 1 dell'11/01/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la successiva Circolare n° 15 del 02/08/2019;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10389 del 25/09/2018 – Regione Calabria, Burc n. 98 del 02/10/2018 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria definitiva LSU-LPU, ai sensi della L.R. n.1/2014”;

Visto il D.lgs. n°267/2000;

Dato atto che le assunzioni disciplinate al comma 209 della legge n. 147/2013 sono quelle dei lavoratori ex LSU/LPU iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. n°1/2014 e nel rispetto dei requisiti e procedura di cui all'art. 4 commi 6 e 8 della legge n°125/2013 , secondo le indicazioni di cui alle circolari n°/2013 della Funzione Pubblica e n. 3/2017 del Ministero della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e della Legge n. 145/2018 artt. 446 e ss.

INDICE

Una procedura concorsuale per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali, per la copertura di n. 2 posti di categoria B, profilo professionale di “operatore”, interamente riservato al personale di cui al successivo art.1, da assegnare al Settore TECNICO .

ART.1- RISERVA DEI POSTI

Il concorso in oggetto è interamente riservato a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

Lavoratori avviati, , in progetti di pubblica utilità e/o socialmente utili, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125 inseriti nell'elenco regionale di cui alla LR n.1/2014 ed interessati alla procedura di stabilizzazione attuata con la contrattualizzazione a tempo determinato presso il Comune di Acquaro negli anni 2015/2017, ad oggi in servizio nel Comune di Acquaro.

ART. 2- REQUISITI GENERALI PER AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) Titolo di studio: Scuola dell'obbligo.
- 2) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea; ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare: i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea e i loro famigliari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno oppure i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana);
- 3) Età non inferiore agli anni 18 e non aver superato l'età prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età;
- 4) Idoneità fisica alle mansioni da svolgere, fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla 2 legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- 5) Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985;
- 6) Godimento dei diritti civili e politici;
- 7) Di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L.n.97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna;
- 8) Di non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando nonché all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro.

I requisiti devono essere autodichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione stessa o la risoluzione del rapporto contrattuale, ove fosse già in essere.

ART.3 -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, da redigersi in carta semplice in conformità al modello fac-simile di domanda allegato al presente avviso, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato.

L'omissione della firma, che non deve essere autenticata, comporterà l'esclusione dalla selezione.

E' possibile produrre domanda solo per un profilo professionale, pena l'esclusione dalla procedura.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli/le aspiranti devono richiedere esplicitamente di voler essere ammessi/e a partecipare al concorso per titoli ed esami per 2 posti di OPERATORE cat. BI – Settore TECNICO e dichiarare, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:

1. cognome e nome;
2. la data e luogo di nascita;
3. la residenza anagrafica e recapito telefonico;
4. cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174;
5. il possesso dei diritti civili e politici;
6. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
7. idoneità fisica all'impiego relativa allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale messo a concorso;
8. di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
9. il possesso dei requisiti richiesti di cui all'art.1) "Riserva dei posti" con indicazione puntuale dei periodi di servizio/utilizzo e delle rispettive categorie e profili di avviamento e/o assunzione dell' Ente presso il quale si è prestato servizio;
10. il possesso del titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso con l'indicazione per il titolo di studio, della data in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso. Il candidato che non è in possesso della dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva al concorso, fermo restando che dovrà produrre la suddetta dichiarazione, pena la decadenza dalla graduatoria, entro i termini contrattuali previsti per l'eventuale assunzione;
11. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L.13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
12. di non essere stati/e destituiti/e o dispensati/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
13. l'eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno diritto alla preferenza a parità di merito e a parità di titoli, elencate nel D.P.R. 487/94 art. 5 così come modificato dal D.P.R. 693/1996, dall'art. 3, comma 7, Legge 127/1997, dall'art. 2, comma 9, Legge 191/1998 o l'essere lavoratore socialmente utile utilizzato nella medesima professionalità messa a concorso con diritto di precedenza ai sensi dell'art.12 comma 3 del D.Lgs. n.468/97 e dell'art 2 comma 2 della LR n.1/2014;
14. il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni nonché recapito telefonico;

15. di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando.

A corredo della domanda di ammissione, i concorrenti devono allegare:

- 1) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
- 2) curriculum professionale redatto conformemente al c.d. modello europeo, datato e firmato in ogni pagina, a pena di esclusione;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta nelle forme del D.P.R. 445/2000 e succ. modificazioni la quale, a pena di esclusione, dovrà contenere l'esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, delle esperienze professionali e dei titoli acquisiti per la valutazione. Tale dichiarazione deve essere inviata unitamente alla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante medesimo.

Il servizio reso dai candidati presso il Comune di Acquaro sarà determinato d'ufficio dal competente Settore " Personale" sulla base delle risultanze depositate in atti.

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà consentita la rettifica ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanate sulla base della dichiarazione non veritiera; si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell'art. 76 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000 e ss.mm.ii.

Qualora, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari e il concorrente non provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i termini che gli saranno assegnati dall' Amministrazione indicente la selezione, si provvederà all'esclusione dalla selezione ovvero dai benefici derivanti da tali dichiarazioni.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso, Allegato B, complete degli allegati, devono pervenire, a pena di esclusione, con ogni mezzo ed a rischio del mittente, al protocollo generale dell'Ente , entro e non oltre le ore **14.00 del giorno** , in busta chiusa e sigillata, con l'indicazione del mittente e la dicitura **"PARTECIPAZIONE A BANDO DI RECLUTAMENTO PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI DI OPERATORE - CATEGORIA "B" A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE N. 18 ORE SETTIMANALI – PART TIME AL 50%, DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO RISERVATO AI LAVORATORI LSU/LPU UTILIZZATI PRESSO IL COMUNE DI ACQUARO.**

L'istanza può essere :

- presentata direttamente mediante consegna a mano al protocollo dell'Ente;
- trasmessa via Pec al seguente indirizzo : SINDACODIACQUARO@ASMEPEC.IT
- spedita a mezzo servizio postale con raccomandata A./R. al seguente indirizzo: Comune di Acquaro Piazza Marconi 89832 Acquaro (VV).

Le domande dovranno pervenire al Comune di Acquaro entro la data di scadenza del presente avviso comprovata dal timbro a data dell'ufficio protocollo. Non farà fede la data del timbro postale dell'ufficio accettante.

Nel caso di invio della domanda per posta elettronica certificata:

- farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell'ente;
- la domanda ed i documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale ed i documenti così firmati dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile e conforme a quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
- qualora il candidato non disponga della firma digitale la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti in calce, acquisiti elettronicamente in formato pdf non modificabile e trasmessi come allegati, pena l'esclusione del candidato alla partecipazione alla selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da errore del candidato nell'indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali o di qualsiasi natura comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'Amministrazione, qualora la domanda di partecipazione al bando in oggetto sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell'istante. L'indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente ed a pena di esclusione riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato.

Le domande non compilate conformemente a quanto indicato nel presente articolo non verranno prese in considerazione.

ART. 5 — ESAME DELLE DOMANDE E AMMISSIONE DEI CANDIDATI

L'esame delle domande pervenute e l'accertamento dei requisiti in possesso dei candidati verranno effettuati dal Settore Personale.

Il candidato è escluso, dalla partecipazione alla selezione nei seguenti casi:

- a. Inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di reclutamento,
- b. Mancata sottoscrizione della domanda;
- c. Mancata presenza dei requisiti previsti per l'ammissione;
- d. Mancata presentazione della domanda.

ART 6- COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura in questione verrà nominata, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, con apposito e successivo provvedimento nell'osservanza della normativa vigente in materia e del Regolamento per la stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU in servizio presso il Comune di Acquaro, approvato con delibera di G.C. n. 37 del 13/07/2020.

ART 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli, suddivisi in titoli di studio e di servizio, la Commissione ha a disposizione 20 punti che verranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

TITOLI DI STUDIO MAX PUNTI 3

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, non è suscettibile di valutazione, per cui saranno presi in considerazione:

- Diploma di scuola media superiore Max Punti 3;
- Diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento o specialistica; Max Punti 2.

TITOLI DI SERVIZIO MAX PUNTI 12

Il servizio reso presso il Comune di Acquaro sarà calcolato d'ufficio dal competente Servizio Personale, sulla base delle risultanze depositate in atti:

1. Servizio prestato a tempo determinato come LSU/LPU, con rapporto di lavoro subordinato nel periodo successivo al 31/12/2014 e fino alla data di pubblicazione dell' avviso alle dipendenze del Comune di Acquaro, nella categoria B , nel settore relativo al posto da ricoprire:

Punti 2,50 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;

2. Servizio prestato a tempo determinato come LSU/LPU, con rapporto di lavoro subordinato nel periodo successivo al 31/12/2014 e fino alla data di pubblicazione dell' avviso alle dipendenze del Comune di Acquaro, in categoria superiore , nel settore relativo al posto da ricoprire:

Punti 2,60 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;

3. Servizio reso in utilizzo in qualità di Lpu/Lsu presso il Comune di Acquaro, in ex qualifiche funzionali o ex livelli retributivi corrispondenti a quelli dei posti messi a concorso e nel settore relativo al posto da ricoprire, fino alla data di pubblicazione del bando:

Punti 2 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

4. Servizio reso in utilizzo in qualità di Lpu/Lsu presso il Comune di Acquaro, in ex qualifiche funzionali o ex livelli retributivi superiori a quelli dei posti messi a concorso e nel settore relativo al posto da ricoprire, fino alla data di pubblicazione del bando:

Punti 2,10 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

TITOLI VARI MAX PUNTI 3

Rientrano in questa categoria i titoli che attestano un accrescimento della professionalità attinenti al posto messo a concorso, quali:

1) Incarichi professionali e consulenze a favore di Enti Pubblici, conferiti nell'ultimo quinquennio

Punti 0.2 per ogni semestre,

2) Abilitazioni, intese solo quelle all'esercizio di professioni tutelate da ordini o collegi:

Punti 0,50;

3) Partecipazione, nell'ultimo quinquennio a corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, purchè dal relativo attestato risulti la durata, la frequenza con profitto o con superamento di esame finale:

Punti 0,10 a corso;

4) Borse di Studio:

0,20 per ciascuna.

Punti

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX PUNTI 2

Sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera:

- Corso dottorato, master non attinente

Punti 0,20 per attività max 1 punto;

- Incarichi ultimo quinquennio e consulenze per Enti pubblici, non attinenti e formalmente documentali

Punti 0,10 a semestre ad incarico.

ART.8 - PROVE D'ESAME

Gli esami concorsuali, che vertono nelle materie sotto indicate nel "Programma d'esame", sono costituiti da una prova pratica- operativa.

La prova predetta s'intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio finale delle prove d'esame è dato dalla somma del voto conseguito nella prova pratica- operativa, cui va aggiunto il punteggio assegnato ai titoli per come specificato all'art.7.

ART. 9- PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratico- operativa

La prova consisterà nella somministrazione di 30 quesiti a risposta chiusa su scelta multipla, da risolversi entro sessanta minuti. Per ogni risposta corretta verrà attribuito 1 punto, alle risposte mancanti o doppie punti — 0.15, alle risposte non corrette punti — 0.25.

La prova scritta verterà sulle seguenti materie/argomenti:

- Normativa riguardante gli organi politici e gestionali degli Enti Locali e loro specifiche competenze;
- **D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267**:-Parte prima - Ordinamento Istituzionale: Titolo I Disposizioni Generali artt. 3-6- 7. Titolo II Soggetti artt. 13 -14-19 Titolo MOrgani artt. 36-37-38-42-46-47-48-49-50-51. Titolo IV Organizzazione e personale artt. 97-107-108;
- Elementi sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali: disposizioni generali e principi contabili - D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267: Parte seconda - Ordinamento Finanziario Contabile Titolo II Programmazione e Bilanci artt. 162-164 -165 - 169 - 170;
- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. e suoi principi : Capo I Principi artt. 1,2, Capo II Responsabile del procedimento artt. 5 - 6,7 Capo III Partecipazione al procedimento amministrativo artt. 8-10 bis Capo V Accesso ai documenti amministrativi artt. 22 - 23 -24— 25.
- Rapporto di lavoro nella Pubblica amministrazione D.Lgs. n. 165/2001 : artt. 6-7-30-35-40-52-53-55- 55 bis
- Normativa riferita al rapporto di lavoro con particolare riferimento agli Enti Locali: CCNL del 21/05/2018 : artt. 19-22-28-31-32-33 bis-35-36-57-58.
- Conoscenza DI BASE della lingua straniera: Inglese.
- Conoscenza DI BASE dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Durante l'espletamento della prova scritta, i candidati non potranno portare cellulari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

ART. 10 -DIARIO PROVE D'ESAME

La prova teorico pratica si terrà presso la sala Consiliare del Comune di Acquaro in data che sarà successivamente comunicata ai candidati con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

L'elenco dei candidati partecipanti con indicazione del voto riportato nella prova e del punteggio per i titoli sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Acquaro.

La mancata presentazione dei candidati nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati verrà considerata quale rinuncia quale ne sia la causa.

ART 11- GRADUATORIA

Dopo la conclusione delle prove, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun/a candidato/a risultante dalla somma della votazione conseguita nella valutazione dei titoli e del punteggio finale delle prove d'esame, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 così come modificato dal D.P.R. 693/96 nonché dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 127/97, così come modificato dal comma 9, art. 2 della Legge n. 191/98, nonché delle precedenza di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 468/97 e all'art. 2 comma 1 della LR 1/2014.

A fronte di un'ulteriore parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età.

Della graduatoria di merito sarà preso atto con apposita determinazione dirigenziale del Settore competente.

Avviso della graduatoria finale sarà pubblicato all'Albo pretorio nonché nel sito internet del Comune di Acquaro.

Tale graduatoria potrà essere utilizzata per le ulteriori stabilizzazioni che l'Ente vorrà attuare.

ART.12 -ASSUNZIONI IN SERVIZIO

Le assunzioni saranno disposte secondo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento dell'assunzione e delle disponibilità finanziarie del bilancio comunale.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di non procedere alla copertura di tutti o parte dei posti messi a selezione o di interrompere il procedimento in corso nel caso di mancata conferma dei finanziamenti ministeriali e regionali finalizzati alla stabilizzazione del personale LSU/LPU di cui all'elenco regionale LR 1/2014 ovvero in caso di sopravvenienti disposizioni normative o interpretative in contrasto con la presente procedura.

Il Comune di Acquaro si riserva di revocare la procedura concorsuale nel caso in cui a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 34 bis del D. Lgs 30.3.2001, n. 165 il Dipartimento della Funzione Pubblica segnalasse la presenza di personale in mobilità in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.

I/Le concorrenti/e aventi titolo all'assunzione saranno tenuti/e a presentare eventuali titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, non rilasciabili da Pubbliche Amministrazioni, nei termini contrattuali previsti.

Qualora non producano uno o tutti i documenti e dichiarazioni richiesti o, senza giustificato motivo, non assumano servizio alla data fissata, saranno dichiarati/e decaduti/e dalla graduatoria concorsuale. La rinuncia alla sottoscrizione del contratto individuale comporta la decadenza dalla graduatoria.

Con i vincitori si procederà all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale a 18 ore settimanali, ai sensi del CCNL del comparto funzioni locali, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro. Agli stessi verrà corrisposta la retribuzione annua lorda prevista dal vigente CCNL per la categoria B —posizione economica BI.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica, a cura del medico competente il candidato risultato idoneo per accertamento dei necessari requisiti fisici alle mansioni da svolgere.

ART. 13 -DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento per la stabilizzazione dei Lavoratori Lsu/Lpu approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 DEL 13/07/2020 ed in qualsiasi caso alla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune di Acquaro si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di:

- modificare il presente bando;
- prorogare il termine di scadenza del bando;
- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
- revocare il concorso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò è richiesto nell'interesse del Comune per giusti motivi.

Le domande di partecipazione ai concorsi pubblici equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed aggiornamenti.

ART. 14- INFORMATIVA PER LA PRIVACY.

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994, dal D.P.R. 693/96. I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono.

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato e elaborato tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente dell'Amministrazione Comunale di Acquaro coinvolto nel procedimento e ai membri delle Commissioni Concorsuali designati dall'Amministrazione.

La domanda di partecipazione al concorso obbliga i/le concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente bando.

Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 si precisa che il responsabile del procedimento è l'Architetto Michele Gagliardi .

Acquaro, li

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Michele Gagliardi

Spett.le COMUNE di ACQUARO
Servizio TECNICO LLPP
89832 ACQUARO (VV)

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI
 N.2 POSTI DI OPERATORE - CATEGORIA B1 DA ASSEGNARE AL SETTORE TECNICO**

Il/La. Sottoscritto/a _____ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento di n.2 posto di **OPERATORE -categoria B1 da assegnare al settore TECNICO**

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci:

- a. di essere nato/a a _____ il _____ C.F. _____;
- b. di risiedere a _____ in Via _____ n° _____ CAP _____ (tel. _____);
- c. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione Europea (specificare: _____). In quest'ultimo caso il candidato dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- d. di godere pienamente dei diritti civili e politici;
- e. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ (in caso contrario precisare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle medesime)
 _____;
 _____;
- f. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L.n.97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. (in caso contrario dichiarare le eventuali condanne penali riportate, anche in presenza di amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, le eventuali misure di sicurezza o prevenzione e gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico)

 _____;
- g. di essere nella seguente posizione nei riguardi del servizio militare: _____ (limitatamente ai cittadini italiani soggetti a tale obbligo);
- h. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro;
- i. di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo conseguito presso _____ in data _____ riportando la votazione di _____;
- j. di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
 - 1) di essere in possesso dei **requisiti richiesti di cui all'art.1) "Riserva dei posti"** dell'Avviso di Selezione in particolare :
 - ☐ di essere stato utilizzato quale Lsu/Lpu presso il Comune di Acquaro con il profilo di avviamento _____
 - ☐ di essere stato contrattualizzato a tempo determinato e parziale (26 ore settimanali) presso il Comune di Acquaro nel triennio 2015/2017 con il profilo di _____ categoria giuridica _____

- o. di avere l'idoneità fisica allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del posto messo a concorso;
- p. di appartenere ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli, elencate: nel D.P.R. 487/94 art. 5 così come modificato dal D.P.R. 693/96; nell'art. 3, comma 7, L. 127/97 così come modificato dall'art. 2, comma 9, L. 191/98

ovvero di essere lavoratore socialmente utile utilizzato nella medesima professionalità messa a concorso con diritto di precedenza ai sensi dell'art.12 comma 3 del D.Lgs. n.468/97 e dell'art 2 comma 2 della LR n.1/2014 presso l'Amministrazione di

_____(specificare in dettaglio);

- q. di non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro;
- r. che le informazioni indicate nell'allegato curriculum professionale e nella eventuale documentazione fornita a corredo dello stesso corrispondono a verità;
- s. di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- t. di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste dalle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente;
- u. che il recapito presso cui inviare le comunicazioni inerenti il presente avviso(barrare la casella di interesse):

☐ coincide con la residenza;

☐ è il seguente: Città _____ Via _____ n° _____ c.a.p _____

;

☐ è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

_____;

Si allega:

- Curriculum professionale regolarmente datato e sottoscritto.
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei titoli valutabili redatta nelle forme del D.P.R. 445/2000 ed in conformità all'avviso di selezione.

Data _____

Firma
